



# *Prefettura di Cagliari - U. T. G.*

Area II - Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali

Cagliari, data protocollo

AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**LORO SEDI**

AI SIG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**LORO SEDI**

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
ELETTORALE CIRCONDARIALE  
C/O COMUNE DI

**CAGLIARI**

AI SIG.RI PRESIDENTI DELLE  
SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI  
CIRCONDARIALI C/O COMUNI DI

**CAGLIARI, CARBONIA, IGLESIAS, SANLURI**

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del giugno 2024. Diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altri Paesi dell'Unione europea. Adempimenti dei comuni.

In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, che si terranno nei giorni 8 e 9 giugno 2024, il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione dei comuni sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto sia dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, sia dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea.

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

> Ricezione e trasmissione domande

Come rappresentato nella circolare prefettizia n. 23102 del 19 febbraio scorso, i cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, **entro il termine dell' 11 marzo p.v.**, possono presentare al sindaco del comune dove risiedono domanda per esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (ed esclusivamente per essi e non più per i



## *Prefettura di Cagliari - U. T. G.*

rappresentanti spettanti al Paese di origine), a tal fine utilizzando i modelli di domanda di cui all'allegato B alla circolare anzidetta, compilabili anche online.

I comuni dovranno successivamente trasmettere alla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, **entro il 26 aprile p.v.**, tutte le informazioni contenute nei predetti modelli di domanda, utilizzando l'applicativo "Elettori UE" che è stato appositamente predisposto e reso disponibile nel portale "DAIT Servizi", all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>.

**Per l'accesso all'applicazione, è necessario che i comuni segnalino a questa Prefettura-UTG i nominativi del personale autorizzato all'utilizzo.**

Gli amministratori di questa Prefettura provvederanno ad inserire nel sistema di sicurezza per le applicazioni DAIT gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori UE".

**Entro lo stesso termine del 26 aprile p.v.**, con il medesimo applicativo, dovranno essere verificate anche le informazioni relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee; i suddetti elettori, come è noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza presentare una nuova domanda. Tali informazioni, qualora già comunicate in occasione delle precedenti elezioni europee, sono ora rese direttamente disponibili nell'applicativo (evitando così la necessità del loro reinserimento).

Sono inoltre a disposizione, per la gestione dei diversi alfabeti, tastiere virtuali appositamente costituite con differenti set di caratteri. Per i comuni che avessero ricevuto un numero consistente di modelli di domanda da parte di cittadini dell'Unione europea sarà disponibile una funzione di caricamento da file (upload). La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

### > Iscrizioni nella lista aggiunta

I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del testo unico in materia di elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti di competenza del Ministero dell'Interno nei confronti degli altri Stati UE - dovranno essere effettuate entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e **cioè non oltre il 25 aprile p.v.**, quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.

Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione elettorale circondariale; nei giorni successivi, i comuni, **tra il 26 e il 30 aprile p.v.**, dovranno contrassegnare esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell'Unione europea, già inseriti nella procedura "Elettori UE", le cui domande non siano state accolte. A tale scopo utilizzeranno l'apposita dicitura "ricusato", presente tra i motivi di cancellazione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza del termine del 30 aprile, in quanto la suddetta Direzione Centrale dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi degli elettori dell'Unione europea da



## *Prefettura di Cagliari - U. T. G.*

inviare a ciascun Paese di cittadinanza per le cancellazioni dalle rispettive liste. Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini UE già iscritti secondo le modalità di cui sopra, il Ministero dell'Interno, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, lo renderà tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'Autorità giudiziaria dei cittadini UE mendaci.

L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella D) allegata al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Si rammenta che la suddetta tessera elettorale, ove non già provveduto, dovrà essere altresì inviata anche ai cittadini UE iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

### 2) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell'Unione europea per i rappresentanti del Paese UE dove risiedono

Nell'ipotesi che i cittadini italiani residenti all'estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani non incorrano in cause, penali o civili, preclusive del diritto di voto. È il caso di evidenziare che in alcuni Paesi UE il diritto di voto viene riconosciuto al raggiungimento di un limite di età inferiore ai 18 anni.

L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale pertanto potrebbero rivolgersi, anche direttamente, Organi o Uffici dei singoli Paesi dell'Unione.

Si segnala l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell'Unione.

Sulle liste sezionali, accanto ai nominativi degli elettori italiani che opereranno per il voto in altro Stato UE di residenza (che saranno comunicati dal Ministero nell'applicativo "Elettori Estero" disponibile nel portale "DAIT Servizi" all'indirizzo <https://daitweb.interno.gov.it>) dovrà essere apportata apposita annotazione, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto.

Peraltro, ulteriori richieste di informazioni potranno pervenire ai comuni in ordine al godimento dell'elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell'Unione che - in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/109 come da ultimo modificata dalla direttiva n. 2013/1/UE del 20 dicembre 2012 - intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza. In merito, verranno impartite opportune direttive con successiva circolare

### 3) Voto dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di studio o di lavoro negli altri Paesi dell'Unione europea presso le sezioni elettorali istituite in tali Paesi

Com'è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea, oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in UE, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.



## *Prefettura di Cagliari - U. T. G.*

A tal fine, gli elettori che si trovino per i suddetti motivi in altro Paese UE e i loro familiari conviventi dovranno far pervenire all'Ufficio Consolare competente, **entro il 21 marzo p.v.** (ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato per lo svolgimento delle elezioni europee, cioè il 9 giugno 2024) apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.

I dati relativi alle suddette domande saranno trasmessi alla Direzione Centrale per i Servizi elettorali dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel caso di domande pervenute direttamente al comune, queste dovranno essere inviate quanto prima dal comune ricevente all'Ufficio consolare competente, ai fini della conseguente ammissione al voto dell'interessato.

Entro il 4 aprile p.v., sarà disponibile, per i dovuti controlli da parte dei comuni, l'elenco degli elettori italiani che votano in altro Stato UE (comprensivo sia dei residenti che dei temporanei); ciò, attraverso l'applicazione "Elettori Estero", all'interno del portale "DAIT Servizi" <https://daitweb.interno.gov.it>.

**Anche per l'accesso a tale applicazione, è necessario che codesti comuni segnalino a questa prefettura i nominativi del personale autorizzato all'utilizzo.**

Gli amministratori di Prefettura provvederanno ad inserire nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T. gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori Estero".

Nell'applicativo "Elettori Estero", sarà anche possibile da parte dei comuni:

- entro il 15 aprile p.v., segnalare la necessità di inserire le posizioni illegittimamente escluse per errata segnalazione dell'assenza del diritto di voto;
- entro il 12 maggio p.v., segnalare le posizioni da escludere dall'elenco elettori.

La guida descrittiva di tutte le funzioni è reperibile alla voce "Documentazione".

In materia, si fa riserva, comunque, di impartire ulteriori direttive con successiva circolare.

Successivamente, i comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni elettorali circondariali i nominativi degli elettori "temporanei" che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni istituite nel territorio dell'Unione, affinché apportino le conseguenti, apposite annotazioni sulle liste sezionali.

Giova rammentare che l'art. 4, comma 6, del D.L. n. 408/94, convertito nella legge n. 483/94, ha demandato al Ministero dell'Interno il compito di spedire i certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni nel territorio UE.

**In ogni caso, si prega, di rendere disponibili, nell'applicativo SUT, sempre all'interno del portale "DAIT Servizi", tutti i recapiti degli uffici elettorali comunali e quelli della sede principale del comune.**

Per eventuali difficoltà in fase di autenticazione, gli incaricati comunali dovranno rivolgersi ai responsabili delle utenze presso questa Prefettura.



## *Prefettura di Cagliari - U. T. G.*

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno all'indirizzo e-mail [sie.elettoriestero@interno.it](mailto:sie.elettoriestero@interno.it).

Per problemi di natura amministrativa, i comuni potranno contattare l'Ufficio elettorale della Prefettura, al numero telefonico 070-6006334.

I Sig.ri Sindaci, vorranno comunicare quanto sopra agli ufficiali elettorali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza, vigilando, affinché il complesso procedimento in questione si svolga con la massima regolarità e nella più assoluta garanzia dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato.

IL VICE PREFETTO VICARIO  
Dirigente Reggente Area II  
Gregorio

cm

La corrispondenza correlata al contenuto della presente lettera, indirizzata alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [elettorale.prefca@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefca@pec.interno.it)